

STATUTO
DEL CONSORZIO DEI PARTECIPANTI
DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

TITOLO PRIMO

CAPITOLO I

Natura e fine del Consorzio.

ART. 1. - Il Consorzio dei Partecipanti di S. Giovanni in Persiceto, che esiste da secoli, si compone delle persone o famiglie che hanno le qualità richieste dallo Statuto per poter partecipare, e si mantiene costituito sotto lo stesso titolo anche per l'avvenire.

ART. 2. - Il Consorzio ha la sua sede nella Città di San Giovanni in Persiceto e nel locale del proprio Ufficio Amministrativo.

ART. 3. - Esso ha per iscopo precipuo il bene economico congiuntamente al bene morale de' suoi componenti, la conservazione ed il miglioramento della sua proprietà, il progresso ed il perfezionamento dell'arte e industria agricola.

Per meglio conseguire tale scopo il Consorzio, quando ne abbia i mezzi e salve le debite guarentigie, quella compresa da esercitarsi sul diritto di usufrutto dei singoli partecipanti, potrà colle superiori autorizzazioni, istituire nell'interesse precipuo dei soci utenti una cassa mutua di famiglia, la quale abbia per fine di far loro sovvenzioni in contanti, porgendo così a loro anche il mezzo di acquistare attrezzi rurali, concimi e quant'altro è necessario per la lavorazione dei terreni.

ART. 4. - Il patrimonio consorziale si compone di beni immobili in parte lavorativi arborati, in parte lavorativi scoperti; di

— 5 —

ART. 10. - La perdita della qualità di Partecipante colpisce il capo, ma non la famiglia, quando il maggior numero dei componenti la medesima abbia soddisfatto alle condizioni necessarie per partecipare.

ART. 11. - Saranno ammessi alla partecipazione coloro che, oltre all'avere la qualità di Partecipante, avranno soddisfatto nei modi e termini prescritti dallo Statuto alle condizioni:

- 1) dell' incolato;
- 2) dell' iscrizione.

CAPITOLO II

Dell'Incolato.

ART. 12. - Soddisfano alla condizione dell'Incolato i Partecipanti, che per tutto il tempo trascorrente dall'ultimo al nuovo riparto mantengono per la maggior parte di ogni anno domicilio e residenza personale nel territorio comunale.

ART. 13. - Il domicilio e la residenza mantenuti dal Capo Partecipante, che muore durante il termine di cui al precedente articolo, giova ai Partecipanti che gli succedono nel diritto di partecipazione.

ART. 14. - Son esenti dall'obbligo di residenza:

1) I Ministri, i Senatori, i Consiglieri di Stato ed i Deputati al Parlamento Nazionale, fino a che rimangono in carica, e i grandi Dignitari Ecclesiastici;

2) i militari dell'Armata Nazionale sotto le armi, per tutto il tempo in cui restano in attività di servizio per adempiere all'obbligo della leva militare; ed i volontari per tutto il tempo in cui restano sotto le armi durante lo stato di guerra;

3) i giovani dati agli studi delle lettere, scienze ed arti, nelle scuole, università, istituti e stabilimenti sì dello Stato che dell'estero, e quelli che si dedicano alla carriera ecclesiastica e militare, finché abbiano terminato il loro corso teorico e pratico; nonché quelli che escono dal comune per apprendere i mestieri sino al loro venticinquesimo anno di età, coll'obbligo in tutti di denunziare alla Commissione Amministrativa la loro temporanea assenza e presentare alla Commissione stessa ogni anno un certificato di profitto;

— 4 —

fabbricati, di mobili e di crediti, quali risultano dal generale inventario redatto nei giorni 29-30 settembre e 1-2-3 ottobre 1874 colla assistenza di un Commissario Prefettizio, a senso del Decreto del R. Prefetto di Bologna in data 18 settembre 1874, n. 12130, Div. 2, e quali si faranno risultare dalla situazione patrimoniale da allegarsi al conto consuntivo alla fine di ciascun esercizio.

ART. 5. - La proprietà dei beni appartiene esclusivamente al Consorzio come Ente morale indefettibile ed i singoli Partecipanti ne hanno soltanto il godimento nei modi e termini stabiliti dal presente Statuto.

TITOLO SECONDO

DELLE PERSONE

CAPITOLO I.

**Delle qualità di partecipante
e delle condizioni necessarie per partecipare.**

ART. 6. - La qualità di Partecipante è indipendente da quella di erede e compete ai discendenti legittimi da individui maschi, appartenenti fino dall'origine al Consorzio ed anche ai legittimati per susseguente matrimonio o per Decreto reale. Sono perciò esclusi i figli adottivi e i naturali.

ART. 7. - È dispensato dal provare la discendenza, senza che però sia esclusa la prova contraria, chi è stato iscritto senza opposizione nei registri relativi alle due consecutive divisioni precedenti a quella, cui pretende essere ammesso.

ART. 8. - Si acquista la qualità di Partecipante da colei, che si unisce in legittimo matrimonio ad un Partecipante.

ART. 9. - La qualità di Partecipante si perde temporaneamente, e sino alla riabilitazione, colla perdita dei diritti civili derivante da condanna.

Si perde stabilmente colla morte, coll' usurpazione consumata a danno del patrimonio e dei diritti del Consorzio, riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria; e riguardo alle donne col matrimonio, anche col solo rito religioso.

4) gli infermi durante la loro malattia, della quale dovranno esibire il certificato del medico curante;

5) le Partecipanti nubili, le vedove senza figli ed i Partecipanti impotenti al lavoro, i quali tutti non abbiano parenti in cerchia presso i quali ricoverarsi, coll'obbligo però di giustificare alla fine di ogni novennio ed all'atto della iscrizione alla Commissione Amministrativa la permanenza di tali loro rispettive condizioni.

ART. 15. - Non pregiudica l'assenza di tutti o del maggior numero dei componenti la famiglia, allorché il padre abiti nella circoscrizione comunale e sia ammesso a partecipare o in capo proprio od in comune, e non pregiudica l'assenza del padre, o della minor parte della famiglia, quando la maggior parte della medesima abiti nel Comune.

ART. 16. - Per famiglia s' intende:

a) relativamente al capo partecipante tutto il complesso della sua legittima discendenza, compresa la propria moglie e quelle dei suoi discendenti, escluse le figlie passate a marito;

b) relativamente ai Partecipanti in comune le discendenze rispettive, comprese le mogli considerate complessivamente in rapporto al Consorzio e separatamente nei rapporti fra loro. Nell'uno e nell'altro caso il computo si fa per capi.

ART. 17. - La dispensa e l'esenzione dall'obbligo di residenza giova al Partecipante considerato capo di famiglia per avere le parti da sé, e giova alla famiglia per iscusare l'assenza dell'individuo dispensato od esentato, che si computa come presente.

ART. 18. - Chi sia rimasto escluso per mancanza di residenza nella precedente divisione potrà riabilitarsi alla divisione successiva, riprendendo e mantenendo per la maggior parte di ogni anno il domicilio e la residenza personale entro il Comune tre anni prima degli Ognissanti dell'anno in cui ha luogo l'estrazione delle parti.

I Partecipanti emigrati fuori d'Europa, non perderanno il diritto alla partecipazione, se entro un anno dal giorno della partenza riprenderanno il domicilio e la personale residenza nel Comune.

siglio Amministrativo, facendone constare da processo verbale che sarà notificato alla parte.

ART. 27. - Quegli eccezionati che non intendessero di acquistare alle proposte motivate dalla Commissione Amministrativa potranno entro il termine di quindici giorni far ricorso al Consiglio Amministrativo, il quale inappellabilmente in via amministrativa, siavi o no ricorso da parte dell'eccezionato, emetterà la decisione definitiva, con facoltà così di escludere dalla partecipazione quelli, di cui l'Amministrazione avesse proposto l'ammissione, come di ammettere quelli, dei quali fosse stata proposta la esclusione.

Resterà però salvo il diritto, a chi si creda leso, entro quindici giorni successivi alla risoluzione del Consiglio, di ricorrere in via giudiziaria, ma senza effetto sospensivo.

CAPITOLO IV

Del diritti alla partecipazione.

ART. 28. - I Partecipanti ammessi alla partecipazione possono aver diritto ad una quota intera o ad una porzione di quota.

ART. 29. - Hanno diritto ad una quota intera e si dicono Partecipanti Capi, i maschi, che nella loro linea non trovano alcun collaterale maschio ammesso a compartecipare con essi.

ART. 30. - Acquistano il diritto ad una quota intera:

1) il figlio unico, o l'unico discendente maschio di figlio unico premorto, nella prima divisione che ha luogo subito dopo la morte del padre o dell'avo, che siano capi partecipanti;

2) i figli maschi nella prima divisione che ha luogo dopo ventiquattro anni dalla morte del padre, capo partecipante, quando anche seguitino a vivere in comunione;

3) i figli maschi di un figlio premorto nella prima divisione che ha luogo dopo 24 anni dal giorno in cui il loro autore vivente avrebbe diritto ad una parte intera;

4) il discendente unico di figlio premorto, dopo 24 anni dalla morte dell'avo.

ART. 31. - Si presume morto il padre o l'avo dopo 30 anni dal giorno in cui fu pronunciata la sentenza che ne dichiara l'as-

ART. 19. - Chiunque prima dell'estrazione abbia perduto i diritti civili sarà escluso e in tal caso si farà luogo al beneficio di che al precedente art. 10.

CAPITOLO III

Iscrizioni ed eccezioni.

ART. 20. - Entro il gennaio di ogni anno, in cui deve seguire la divisione e assegnazione delle parti, la Commissione Amministrativa con pubblico avviso da inserirsi anche nel Bollettino degli Annunzi Legali della Prefettura e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, inviterà le persone che pretendono di aver diritto a partecipare a farsi iscrivere nei registri, indicando il modo ed il termine per fare la iscrizione.

ART. 21. - Dopo la pubblicazione dell'avviso e nel termine in esso rispettivamente prescritto, ogni partecipante dovrà farsi iscrivere nei registri che saranno aperti nella Segreteria Consorziale, producendo contemporaneamente, quante volte occorra, i documenti e i titoli atti a giustificare i requisiti richiesti.

ART. 22. - L'iscrizione sarà fatta o personalmente, indicando nome, cognome e paternità, età e domicilio di tutti gli individui componenti la famiglia; o con mezzo di speciale incaricato, che produca il foglio di famiglia rilasciato dall'ufficio di Stato Civile.

ART. 23. - Scorso il termine assegnato nell'avviso, quella persona o famiglia che avrà dimenticato di farsi iscrivere nei modi suindicati, sarà esclusa dalla prossima divisione.

ART. 24. - All'atto dell'iscrizione ed in qualsiasi tempo fino alla seguita estrazione la Commissione ed il Consiglio Amministrativo avranno facoltà di chiedere le prove e dare le eccezioni dirette a convalidare od escludere le manifestate pretese.

ART. 25. - A far tempo dalla data eccezione ed alla richiesta dei titoli giustificativi sarà accordato agli eccezionati il termine di un mese per produrre gli opportuni documenti e sottoporre in iscritto le proprie ragioni alla Commissione Amministrativa.

ART. 26. - La Commissione Amministrativa esaminerà gli esibiti documenti e le ragioni addotte ed emetterà il proprio parere in forma di proposta, da sottoporsi all'approvazione del Con-

senza; o se sono trascorsi cento anni dalla sua nascita e le ultime notizie di lui risalgono a tre anni addietro.

ART. 32. - I Partecipanti Capi, se abbiano vivente la madre o l'ava, tuttora in istato vedovile, e sorelle nubili ancora all'atto della estrazione, residenti nel Comune, saranno tenuti a condividere con esse, per tutto il tempo che dura il riparto le quote intere loro rispettivamente assegnate, in modo che le porzioni dei condicendendi siano eguali.

Le sorelle nubili all'atto della estrazione, dopo 24 anni dalla morte del padre, avranno diritto a una mezza quota per ciascuna, separatamente dai fratelli.

ART. 33. - Hanno diritto in parti eguali ad una porzione di quota, e si dicono partecipanti in comune, i figli maschi e femmine, di un Partecipante Capo, quando dalla morte di questi non sia ancora trascorso il termine di 24 anni.

ART. 34. - Durante la partecipazione in comune, la porzione che sarebbe toccata al figlio maschio di primo o di secondo grado premorto, comperterà in eguali quote ai suoi discendenti maschi e femmine.

ART. 35. - Se il Partecipante Capo lascia soltanto figlie, queste si divideranno in parti eguali la quota intera che sarebbe toccata al padre. Se lascia solamente una figlia, questa avrà diritto ad una mezza quota.

ART. 36. - Se il padre loro sia premorto prima di divenir capo, esse avranno diritto in parti eguali ad una quota intera, soltanto in quella prima divisione in cui il padre loro, vivendo, avrebbe avuto diritto ad una quota intera.

ART. 37. - La stessa norma vale per stabilire nella figlia unica il diritto ad una mezza quota.

ART. 38. - Fra più Partecipanti in comune l'intera quota sarà assegnata a quelli, od anche solo a quello fra essi, che avranno soddisfatto all'obbligo dell'incolato, in conformità degli articoli 15 e 16, restando gli assenti sempre esclusi dalla partecipazione.

ART. 39. - Se il Partecipante Capo o il Partecipante in comune non soddisfano all'obbligo dell'incolato ed abbandonano in pari tempo la famiglia, la quota o porzione di quota, che sarebbe loro spettata, si assegnerà alla famiglia, quando il maggior numero dei

componenti la famiglia medesima, abbia soddisfatto alle condizioni necessarie per partecipare.

ART. 40. - Se la famiglia si compone o della sola moglie o di un sol figlio o figlia, si assegnerà loro la porzione del padre o marito, se sia Partecipante in comune, od una mezza quota se sia Partecipante capo o quando lo sarebbe diventato.

ART. 41. - Qualora il Partecipante capo od in comune, nel periodo di tempo che corre dall'iscrizione all'estrazione, sia stato condannato ad una pena infamante, con sentenza definitiva, la quota o porzione di quota che sarebbe spettata, si assegnerà alla famiglia in conformità degli Articoli 39 e 40.

Ove poi la sentenza non fosse definitiva, durante la sospensione portata dall'appello o ricorso, resterà sospesa l'assegnazione della quota.

ART. 42. - La vedova del Partecipante capo, che non lascia prole o che lasci prole non avente diritto alla partecipazione, ha diritto ad una mezza quota.

ART. 43. - Se il marito lascia discendenti, la vedova dividerà coi medesimi la di lui parte, tanto nel caso che si tratti di soli figli proprii, quanto nell'altro che insieme ai proprii esistano figli o discendenti anche di altro letto.

Concorrono alla divisione con la vedova i figli di primo grado per capi e quelli di grado ulteriore per stirpi. Se poi i figli o discendenti del marito siano tutti di altro letto, in questo caso la vedova concorrerà come sopra coi medesimi, se i figli di primo grado siano tre o più; se meno, non potrà mai la vedova avere più del quarto.

ART. 44. - La vedova del Partecipante in comune, che non lascia prole, ha diritto alla porzione di parte, che sarebbe spettata al marito. Se il di lei marito lascia discendenti sarà ammessa a dividere con essi in eguali quote la porzione che sarebbe spettata al marito, come all'Articolo precedente.

ART. 45. - La vedova del Partecipante in comune, che non ha lasciato prole, acquisterà il diritto ad una mezza quota nella prima divisione in cui il di lei marito, vivendo, avrebbe avuto diritto ad una quota intera.

ART. 46. - La vedova del Partecipante con prole passando a

stima, onde il loro valore riesca nel miglior modo equiparato.

ART. 50. - Se qualche appezzamento di beni venisse affittato per deliberazione dell'Assemblea, la corrisposta relativa sarebbe, secondo la sua importanza, o ripartita fra le famiglie o rivolta a sostenere spese consorziali invece di destinarvi alcune separate parti.

ART. 51. - Dopo la misura e la stima delle quote si procederà alla pubblica estrazione dei singoli ammessi, leggendosi i nomi degli estratti e annunziandosi i numeri e gli appezzamenti delle quote loro toccate. La estrazione sarà presieduta dal Presidente del Consorzio assistito dalla Commissione Amministrativa e se ne farà constare mediante stipulazione di pubblico atto.

ART. 52. - In qualunque tempo avvenga la estrazione, tutti gli effetti di essa si riporteranno, per ciò che riguarda il godimento, al 29 settembre dell'anno successivo all'estrazione.

ART. 53. - Entro il termine di un mese dall'estrazione, sarà consegnata ai Partecipanti, come mezzo di tradizione, la rispettiva pianta, la quale conterrà il nome e cognome dell'estratto, la delineazione e descrizione, il numero e la misura della quota ed ogni opportuna avvertenza.

ART. 54. - La quota del Partecipante debitore per qualsiasi titolo e causa verso il Consorzio resterà vincolata a favore del Consorzio stesso con diritto di preferenza o di privilegio in confronto degli altri creditori anche ipotecari del detto partecipante, e la pianta o cedola di possesso della quota assegnatagli non gli sarà consegnata finché non abbia per intero saldato il suo debito.

Se nel termine di sei mesi dal giorno dell'estrazione il Partecipante debitore non avrà saldato il suo debito, il Consorzio avrà facoltà di procedere alla vendita o alla affittanza per asta pubblica della quota vincolata e di rimborsarsi del suo credito sul prezzo di vendita o sulla corrisposta d'affitto.

CAPITOLO II

Del godimento e possesso.

ART. 55. - La divisione dei beni si fa ogni nove anni. Soltanto l'Assemblea, convocata in comizio generale su proposta di un terzo almeno dei partecipanti capi, aventi diritto al voto, potrà stabilire una diversa durata del periodo di godimento.

secondo nozze con altro Partecipante, perderà qualunque diritto verso la famiglia del primo marito ed eserciterà soltanto quelli che le derivano dalla qualità di vedova del secondo marito, a norma delle precedenti disposizioni.

La vedova del Partecipante, defunto prima di essere ammesso a partecipare, avrà pure essa diritto, quando abbia figli proprii del detto Partecipante, di condividere coi figli stessi la porzione che sarebbe toccata al padre.

Se poi non avrà figli proprii, si farà luogo all'applicazione del primo capoverso dell'Art. 43, quando il marito avesse prole di altro letto e non avendola sarà assegnata alla vedova l'intera porzione del marito, in misura però non mai maggiore di una mezza quota.

In ogni caso la vedova perderà qualunque diritto col passaggio a seconde nozze, contratto anche col solo rito religioso, a norma dell'Art. 9; colla vita disonesta o per effetto della sentenza di separazione proferita per di lei colpa.

ART. 47. - In relazione all'atto di transazione 11 luglio 1608, i chierici sudiaconi e i sacerdoti che appartengono a famiglia Partecipante avranno una mezza quota in capo proprio, benché vivente il padre, e potranno d'ora in avanti convivere colla famiglia e non saranno più vincolati ad abitare nell'interno della città.

TITOLO TERZO

DEI BENI

CAPITOLO I

Assegnazione delle quote.

ART. 48. - Verificato il numero delle persone o famiglie che hanno diritto a partecipare nella prossima divisione, la Commissione Amministrativa farà ripartire i terreni a norma di consuetudine, e conseguentemente si faranno tante parti o quote che corrispondano al numero degli ammessi, oltre a quelle da tenersi in amministrazione pei bisogni del Consorzio.

ART. 49. - L'operazione sarà eseguita per mano di un pubblico Ingegnere o Agrimensore, coll'assistenza dei Deputati della Commissione Amministrativa, e le quote si faranno con giusta

ART. 56. - Scoprendosi qualche errore in meno nella misura, il Partecipante avrà diritto di chiedere un compenso entro il primo anno del godimento o possesso, senza che possa sollevare posteriormente alcun reclamo. Viceversa, verificandosi un eccesso la Commissione Amministrativa avrà diritto di chiedere, egualmente nel primo anno, la restituzione e l'ammenda. Nel determinare il compenso o l'ammenda si avrà ragione della rendita attribuita dalla stima del pubblico Ingegnere od Agrimensore alla quota intera, ragguagliandosi alla misura di questa la quantità del terreno eccedente o mancante.

ART. 57. - Quel Partecipante, che altererà i confini dei beni a pregiudizio del Consorzio, o vi introdurrà servitù passive, oppure si acquisterà a quelle che altri vi introducesse, sarà tenuto alla immediata riduzione in pristinum ed alla rigorosa emenda dei danni e delle spese, tanto a favore del Consorzio che dei Partecipanti. Pel conseguimento di questa emenda avrà il Consorzio facoltà di agire e di entrare in possesso della parte abusata, percependone le rendite fino al termine del godimento.

ART. 58. - È pure interdetto di alterare la coltivazione, la forma e lo scolo dei beni consorziali senza il permesso della Commissione Amministrativa. I contravventori cadranno nella multa che sarà fissata a giudizio della Amministrazione e non potrà essere, in ogni caso, inferiore a L. 3.000, da rinnovarsi di anno in anno, sino a che le cose siano rimesse nel pristino stato, anche in via d'ufficio, con l'emenda dei danni e col rimborso delle spese.

ART. 59. - Ogni usufruttuario possessore o conduttore di parti sottostanti ad edifici rusticali è di regola obbligato a smaltire nei beni consorziali i concimi che ivi si producono sotto pena in caso contrario di contravvenzione da fissarsi dall'Amministrazione a seconda della quantità della sottrazione e comunque non inferiore a L. 3.000.

ART. 60. - È parimenti interdetto nell'ultimo triennio di godimento di ristoppiare o coltivare per due anni successivi lo stesso terreno a frumento o marzatelli, sotto pena di pagare L. 10.000 per tornatura bolognese di terreno ristoppiato o coltivato, oltre la rifusione dei danni all'assegnatario venturo.

È pure proibito di seminare nei terreni non soggetti alle acque e che saranno designati dalla Commissione Amministrativa, meliga, eliotropi o girasoli e piante simili, che dimagrano il terreno, sotto le pene di cui al precedente articolo.

ART. 61. - Gli usufruttuari, possessori o conduttori delle quote o parti lavorative saranno obbligati ad eseguire in ciascun anno l'espurgo od escavo dei fossi di scolo della propria quota nei modi e termini che saranno designati dalla Commissione Amministrativa a mezzo degli Agenti Consorziali.

In caso contrario, la Commissione Amministrativa avrà diritto di fare eseguire l'espurgo a totali spese del contravventore.

ART. 62. - Gli usufruttuari, possessori o conduttori di parti non potranno in modo alcuno rompere, coltivare od alterare le carreggiate di svodo sotto pena di una ammenda da fissarsi a criterio dell'Amministrazione e in ogni caso tale ammenda non potrà essere inferiore a L. 5.000.

La seganda delle carreggiate di svodo di ciascun morello spetterà ai conduttori delle parti fronteggianti lavorative, tanto se fra il morello e la carreggiata si interponga, quanto se non si interponga il fosso di scolo; la linea mediana di detta carreggiata servirà a separare i diritti dei fronteggianti superiori dai diritti di quelli inferiori.

ART. 63. - Ciascun usufruttuario conduttore o possessore di Parti potrà pascolare il proprio o l'altrui bestiame nella propria quota.

Il pascolo però degli ovini e dei porcini non potrà esercitarsi se non a corda legata, fissa ad un palo.

Nei beni indivisi è assolutamente proibito il pascolo di ogni specie di bestiame, senza espressa licenza della Commissione Amministrativa, la quale però nel generale interesse dei Partecipanti potrà permetterlo nei modi, termini ed in quegli appezzamenti che saranno da essa anno per anno designati con pubblico avviso.

ART. 64. - Per ciascun capo di bestiame di qualunque specie sorpreso dagli Agenti Consorziali in pascolo abusivo, il possessore o detentore dell'animale sorpreso in pascolo pagherà al Consorzio una multa da fissarsi dall'Amministrazione e comunque non inferiore a L. 1.000; sarà egli inoltre tenuto alla rifazione dei danni verso il possessore della parte danneggiata o verso il Consorzio.

ART. 65. - Gli Agenti Consorziali avranno diritto di catturare i capi di bestiame sorpresi in pascolo abusivo, e trattenerli fino a che il contravventore non abbia pagato le penalità inflittegli ed il danno patito dai danneggiati.

ART. 66. - Gli assegnatari delle parti o quote arborate avranno anche il pieno possesso o godimento della soprastante arboratura,

della quale sarà fatta loro formale consegna al cominciare del novennio, coll'indicazione della qualità, quantità, disposizione e valore, all'effetto di tenerli obbligati a farne la riconsegna al finire del novennio e rispondere delle deficienze.

ART. 67. - Tanto per le nuove piantagioni e per gli atterramenti, quanto per la coltivazione dell'arboratura da essi goduta, dovranno pienamente uniformarsi alle speciali disposizioni del presente Statuto e di quelle ulteriori prescrizioni che la Commissione Amministrativa crederà di stabilire.

ART. 68. - Gli alberi e le viti disseccatisi naturalmente o caduti per impeto di vento, per neve o per altra causa qualsiasi spetteranno al possessore della quota, coll'obbligo di rimetterne altri della stessa specie e qualità e di pagare prima dell'atterramento o della percezione alla Cassa Consorziale quell'equo corrispettivo che sarà determinato dall'Amministrazione per ogni albero da frutto, gelsi, piante comuni e viti.

I corrispettivi per l'atterramento di alberi che non portano ancora la scala o per le viti che non hanno ancora raggiunta la completa vegetazione saranno egualmente fissati dall'Amministrazione.

ART. 69. - Gli alberi e le viti verdi, che la Commissione Amministrativa deliberasse di atterrare, spetteranno al Consorzio, salvo al possessore della parte il diritto ad un equo compenso in conformità dell'art. 83.

ART. 70. - Chiunque atterrerà un albero o vite ancora verde o ne procurerà dolosamente la caduta o il disseccamento, incorrerà in due distinte penalità: l'una fissa di L. 3.000 per ogni albero o vite; l'altra proporzionale al valore dell'albero o vite atterrati o disseccati ed al danno derivatone, estensibile da L. 2.000 a L. 20.000 oltre alla confisca dell'albero o vite atterrati o disseccati.

ART. 71. - Chiunque taglierà indebitamente un ramo maestro o cavazzo di un albero verde incorrerà in una penale che sarà fissata dall'Amministrazione e comunque non inferiore a L. 1.000.

Pel taglio delle viti ancora verdi incorrerà in una penale da L. 2.000 a L. 5.000 per ogni capo di vite a seconda del danno che sarà per derivarne.

ART. 72. - I possessori e conduttori delle quote arborate dovranno potare la soprastante arboratura a regola d'arte e nei modi e termini stabiliti dalla consuetudine locale.

ART. 73. - Chiunque ometta di eseguire la potanda nei termini d'uso incorrerà in una penale da fissarsi dall'Amministrazione e comunque non inferiore a L. 5.000 e se eseguirà una potanda irregolare e dannosa incorrerà in una penale egualmente da stabilirsi dall'Amministrazione e in ogni caso non inferiore a L. 5.000; potrà inoltre nell'ultimo anno di godimento essere tenuto alla rifusione dei danni verso il nuovo assegnatario.

ART. 74. - I frutti e i gelsi non potranno essere potati se non col preventivo consenso della Commissione Amministrativa: in caso di trasgressione, il trasgressore incorrerà in una penale da fissarsi dall'Amministrazione e comunque non inferiore a L. 5.000.

ART. 75. - Le siepi dovranno di regola essere potate di biennio in biennio. Chiunque ne eseguirà la potanda, l'atterramento o il taglio fuori termine o senza il consenso della Commissione Amministrativa, incorrerà in una penale da stabilirsi dall'Amministrazione e comunque non inferiore a L. 1.000.

ART. 76. - Al finire del termine di godimento gli assegnatari delle quote arborate dovranno riconsegnare al Consorzio l'arboratura della quale avranno avuta la consegna o l'usufrutto.

Verificandosi qualche deficienza nel numero o nella qualità delle piante loro consegnate, saranno tenuti a rimborsare al Consorzio l'ammontare dei premi di piantagione da esso pagati per le piante delle quali si è verificata la deficienza, in ragione cioè di L. 5 per ogni albero da frutto, di L. 2 per ogni albero comune, di L. 1 per ogni capo di vite e di L. 5 per ogni pertica di siepe. Al contrario verificandosi un aumento il Consorzio pagherà allo assegnatario i premi di piantagione sopra indicati. I premi degli alberi che non portano ancora la scala e delle viti, non ancora maritate all'albero, si calcolano per una sola metà.

ART. 77. - Per avere diritto al premio gli alberi devono essere piantati in un solo filare, a retto filo, alla distanza di piedi 8 o metri 3,04 oppure piedi 10 o metri 3,80 l'uno dall'altro.

Gli alberi da frutto e i gelsi non possono piantarsi che ai capi dei filari; e le siepi lungo le strade o sul confine con altri beni non consorziali, e non mai sul confine tra una parte e l'altra o lungo le carreggiate di svodo.

ART. 78. - Gli usufruttuari di parti consorziali, conduttori, possessori, cessionari e loro aventi causa, saranno soggetti a tutte le penalità comminate ai contravventori dalle disposizioni del presente Statuto.

ART. 79. - I rapporti e le attestazioni verbali degli Agenti Consorziali, debitamente riconosciuti, faranno fede sino a prova in contrario.

ART. 80. - Per l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente Statuto basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle ventiquattro ore dinanzi al Presidente della Commissione Amministrativa o di chi per esso, di uno degli Agenti Consorziali debitamente riconosciuto.

ART. 81. - Sì prima, che dopo la detta deposizione, il Presidente della Commissione Amministrativa chiamerà i contravventori dinanzi alla Commissione colla parte lesa onde tentare la conciliazione.

Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato o crocesegnato da ambo le parti col Presidente della Commissione Amministrativa, esclude ogni procedimento.

Quando non esiste parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse del Consorzio.

L'oblazione sarà accettata dalla Commissione Amministrativa con processo verbale, che avrà l'effetto di escludere ogni procedimento.

ART. 82. - Non riuscendo l'amichevole componimento i processi verbali e le disposizioni asseverate come agli articoli 79 e 80 saranno immediatamente trasmessi dal Presidente al Pretore per l'opportuno procedimento.

ART. 83. - Sarà sempre in facoltà del Consorzio di occupare in qualunque tempo quelle zone o porzioni di terreno che gli potessero occorrere per la esecuzione di lavori di generale utilità, salvo l'obbligo di compensare il possessore della parte, del valore dei prodotti pendenti, se si tratti di occupazioni precarie e di terreni già investiti, o del danno che gliene possa derivare per tutti gli anni del mancato godimento, quando si tratti di occupazioni stabili.

Sarà pure in facoltà del Consorzio di procedere alla sistemazione di qualche appezzamento o di curarne la piantagione, facendone riserva prima della divisione.

CAPITOLO III

Dei contributi sociali.

ART. 84. - Per provvedere al pagamento degli oneri patrimoniali, delle imposte e tasse gravanti i beni consorziali e delle spese di amministrazione, per la parte alla quale non si potrà far fronte colle rendite dei beni indivisi, ciascun Partecipante pagherà alla Cassa del Consorzio un annuo contributo proporzionale all'estimo attribuito ad ogni singola quota dal perito od ingegnere agrimensore prima della divisione periodica dei beni.

ART. 85. - La misura del contributo viene proposta dalla Commissione Amministrativa ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo.

ART. 86. - Approvato il contingente del contributo se ne farà dall'Esattore del Consorzio, col controllo del contabile, il riparto fra i Partecipanti in base all'estimo di ciascuna quota e si formerà il Ruolo dei contribuenti, che sarà pubblicato non più tardi del 15 gennaio di ogni anno.

ART. 87. - Contro la formazione del Ruolo e contro la misura del contributo, il Partecipante potrà reclamare in primo grado ed in via amministrativa alla Commissione ed in secondo grado al Consiglio, salvo il diritto di reclamo e ricorso di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894.

ART. 88. - Il reclamo e il ricorso non avranno effetto sospensivo e il Partecipante sarà tenuto ciò nonostante al pagamento del contributo, salvo il diritto all'immediato rimborso delle somme pagate indebitamente.

ART. 89. - Il contributo dovrà pagarsi dai Partecipanti alla Cassa del Consorzio in tante rate bimestrali scadenti nel giorno 10 dei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, e Dicembre di ogni anno e in quegli altri termini che la Commissione Amministrativa per plausibili motivi crederà di stabilire.

Nell'ultimo anno di godimento il contributo sociale dovrà essere pagato in una sola rata non più tardi del trentun Marzo dell'anno stesso.

ART. 90. - Il Partecipante che si renderà moroso al pagamento

del contributo incorrerà sepp'altro in una penale analoga a quella applicata dall'esattore comunale per la riscossione delle imposte dirette del Comune di San Giovanni in Persiceto con facoltà della Commissione Amministrativa di escuterlo coi privilegi fiscali per saldo delle somme dovute.

ART. 91. - L'usufrutto delle quote assegnate ed i prodotti pendenti resteranno vincolati in favore del Consorzio con diritto di privilegio in confronto degli altri creditori del Partecipante.

ART. 92. - Se alla chiusura dell'Esercizio si verificherà un sopravanzo delle rendite sulle spese, potrà essere dal Consiglio di Amministrazione destinato all'aumento del patrimonio o a diminuzione del contributo sociale per l'anno successivo.

ART. 93. - Per far fronte alle spese straordinarie occorrenti alla divisione periodica dei beni, ciascun Partecipante, ammesso alla divisione, pagherà all'atto del ritiro della cedola di immisione in possesso un contributo straordinario nella misura che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO IV

Della vendita, permuta e locazione delle parti.

ART. 94. - I Partecipanti che si trovino in corrente col pagamento dei contributi sociali e che non abbiano alcun altro debito verso il Consorzio potranno cedere o locare tutta o parte della loro quota durante il periodo novennale, purchè il cessionario offra serio affidamento di dare al terreno una sistemazione agraria e culturale rispondente all'attuale progresso agricolo; e inoltre esibisca una cauzione reale o personale di soddisfazione della Commissione Amministrativa per una somma corrispondente alla media del contributo sociale dell'ultimo triennio.

ART. 95. - I cessionari e conduttori sottenteranno in tutti gli obblighi dei cedenti e locatori verso il Consorzio e saranno tenuti alla piena osservanza delle disposizioni del presente Statuto applicabili al caso.

ART. 96. - I Partecipanti che non più tardi del mese di Ottobre di ogni anno non avranno denunziato i contratti da essi conclusi, in regola colle leggi di bollo e registro, per farne anno-

tamento nei campioni consorziali, continueranno ad essere responsabili verso il Consorzio per il pagamento del contributo sociale per le parti cedute o locate, sino a che non abbia avuto luogo la denuncia.

ART. 97. - Il Partecipante che abbia obbligato e contrattato le parti prima del ricevimento della pianta, incorrerà nella multa di L. 5.000 per ogni contratto concluso, qualora non vi sia stato autorizzato dalla Commissione Amministrativa, in caso di infermità e di assoluta indigenza.

ART. 98. - Le quote o porzioni di quote dei minori o interdetti, che non abbiano tutore o curatore legale, verranno tenute in precaria amministrazione dalla Commissione Amministrativa, fino a che non abbia avuto luogo la nomina del tutore o curatore.

ART. 99. - La stessa precaria amministrazione avrà luogo per quelli che al momento della consegna della pianta si trovarono assenti senza legittimi rappresentanti.

CAPITOLO V

Fabbriche.

ART. 100. - Niuno potrà intraprendere qualsiasi fabbrica sui beni consorziali, se prima non abbia chiesta e ottenuta speciale licenza della Commissione Amministrativa coll'approvazione del Consiglio, su regolare tipo e planimetria, che dimostri l'ubicazione, l'estensione del terreno, dichiarare l'uso a cui il fabbricato sarà adibito e si assoggetti a tutte le disposizioni del presente Statuto.

Per le costruzioni precarie sarà sufficiente il permesso della Commissione Amministrativa, quando il chiedente si sia procurato il permesso del conduttore della parte e abbia versato un congruo deposito di garanzia. Il permesso per tale costruzione non va oltre il novennio, e può l'Amministrazione revocarlo in qualunque tempo.

ART. 101. - Il concessionario od i suoi successori ed aventi causa non potranno variare l'uso al quale colla concessione vennero destinati i fabbricati da costruirsi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto di concessione e conseguente ritorno al

Consorzio del possesso del terreno concesso e dei fabbricati costruttivi.

ART. 102. - Allo scadere della concessione, sia per la decorrenza del termine convenuto, sia per la risoluzione della concessione nel corso della medesima, il Consorzio avrà facoltà di acquistare i fabbricati costruiti per un prezzo corrispondente ai tre quarti del loro valore di perizia, stabilita colla procedura di cui agli articoli 107 e seguenti.

In caso contrario, il concessionario od i suoi aventi causa dovranno chiedere la rinnovazione del contratto al Consorzio.

ART. 103. - Ogni permesso per una costruzione stabile sarà vincolato alla condizione di pagare un'annua corrisposta in proporzione dell'occupato terreno, avuto ancora riguardo alle locali circostanze. I non Partecipanti pagheranno un canone superiore a quello fissato per i Partecipanti e la misura sarà determinata dal Consiglio in occasione delle revisioni triennali.

Nel caso di mora al pagamento del canone, il concessionario incorrerà nella penale del 5% sulle somme non pagate, con facoltà nel Consorzio, dopo decorsi trenta giorni dalla scadenza, di dichiarare risoluto ipso jure il contratto di concessione e di rientrare nel possesso del terreno e del fabbricato sopra costruttivi.

ART. 104. - Chiunque fabbrichi senza un regolare permesso o contro le imposte discipline, è considerato quale occupatore in mala fede del suolo altrui.

Il Consorzio avrà diritto di fare atterrare quegli edifici che siano stati abusivamente costruiti.

ART. 105. - I concessionari per costruzioni di nuovi edifici, che entro un anno dalla concessione non abbiano dato principio alla costruzione, decadono da ogni diritto e il Consorzio ritornerà nella libera disponibilità del terreno locato.

Così pure gli edifici che venissero distrutti da incendio, terremoto, inondazione, ruina, ecc. dovranno essere riedificati entro un anno dal giorno in cui sarà stata loro fatta formale ingiunzione a mezzo di usciere.

In caso di inadempienza decadono dalla concessione ed il terreno rimasto scoperto andrà senz'altro incorporato nei beni consorziali.

ART. 106. - Entro un mese dal giorno dell'estrazione il Consorzio avrà diritto di dichiarare se intende fare l'acquisto di un

fabbricato posto sui partimenti consorziali, osservando il disposto dell'art. 107 seguente.

ART. 107. - Decorso il termine di un mese senza effetto, il Partecipante possessore, per sorte o per acquisto, della parte, avrà un eguale diritto per un termine di altri due mesi, (diritto che non si estende a chi non è di famiglia Partecipante). L'acquisto sarà fatto in ogni caso a prezzo di stima secondo il parere di due periti, eletti dagli interessati entro dieci giorni dalla fatta e ricevuta dichiarazione.

ART. 108. - Nel caso che i due Periti fossero discordi, si nominerà dagli interessati un nuovo perito, il quale, entro i giorni quindici successivi, emetterà il giudizio definitivo.

ART. 109. - Nel caso che taluna delle parti non nominasse il perito, verrà nominato dalla Autorità Giudiziaria dietro la istanza della parte diligente.

ART. 110. - Se il Partecipante possessore della parte lasci decorrere i termini a lui assegnati o ricusi di pagare il prezzo attribuito alla casa in modo definitivo, in caso che il possessore della parte si determinasse a venderla o affittarla, il possessore della casa avrà diritto di prelazione sulla compra o sull'affitto, dichiarando la sua intenzione entro lo spazio di un mese dalla comunicazione che il possessore della parte dovrà fargli del contratto.

ART. 111. - Al Partecipante possessore della parte, che non voglia o non possa acquistare la casa, compete la facoltà di prenderla a parità di condizioni, in confronto agli altri concorrenti all'affitto colle debite garanzie, o tutta o in parte in conduzione, semprechè il padrone non intenda di tenerla totalmente a sua disposizione.

ART. 112. - Il padrone del fabbricato non ha diritto di imporre al possessore della parte, che lo voglia acquistare, un'uguale alternativa, dovendo acconsentire la vendita nei modi surriferiti.

ART. 113. - Ogni fabbricato esistente sui partimenti consorziali ha il diritto allo svodo, ma il proprietario di esso è tenuto a corrispondere un annuo compenso al possessore della parte per ogni metro quadrato di terreno che serve di svodo, l'estensione del quale, in relazione alla vastità ed importanza del fabbricato, nonchè il valore di ogni metro di terreno, verranno stabiliti in via amichevole dalla Commissione Amministrativa.

da assegnarsi a ciascuna frazione, avendo cura di osservare il meglio possibile la proporzione aritmetica sul numero dei Capi-famiglia elettori.

ART. 120. - Le operazioni elettorali saranno condotte colle norme della legge comunale e provinciale, al capitolo concernente.

ART. 121. - Le deliberazioni del Comizio Generale, escluse le elezioni, non saranno valide se non intervenga in prima chiamata la metà più uno dei convocati; quelle di seconda chiamata saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 122. - Il risultato delle singole votazioni sarà verificato da quattro o da due scrutatori, da nominarsi in precedenza da chi presiede il Comizio o la Sezione elettorale, e le proposte si intenderanno approvate quando abbiano ottenuto in loro favore la metà più uno dei voti dai votanti. La parità di voti equivale al rifiuto delle proposte.

ART. 123. - Delle adunanze, tanto del Comizio Generale a cura del Segretario del Consorzio, quanto delle Sezioni elettorali a cura di speciali deputati, si farà constare mediante processo verbale, indicando il numero degli intervenuti e l'esatto risultato delle singole votazioni.

Il verbale dovrà redigersi finita l'adunanza, e, previa lettura, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.

ART. 124. - Quando trattasi di modificazioni di lieve portata, e, in ogni caso, non ledenti i diritti degli amministrati, il Consiglio sarà delegato a proporre all'Autorità Tutoria, colle guarentigie di cui all'art. 166 e previa la pubblicazione voluta dall'Art. 117.

CAPITOLO II

§ I. Del Consiglio Amministrativo.

ART. 125. - Il Consorzio viene Amministrato da un Consiglio di Amministrazione con potere deliberativo in conformità delle susseguenti disposizioni.

Il Consiglio è composto di trenta membri eletti dal Comizio Generale, colle norme di cui al capitolo I del Titolo Quarto; entra in carica col 1° Gennaio dell'anno in cui ha luogo la divisione dei beni, e resta in carica nove anni.

ART. 126. - Si farà luogo ad elezioni suppletive, quando il Consiglio sia ridotto a meno di due terzi de' suoi componenti.

ART. 127. - Saranno eleggibili a Consiglieri i Partecipanti Capi ai sensi degli Artt. 29 e 30 dello Statuto e, fra più Partecipanti

TITOLO QUARTO DELLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE

CAPITOLO I

Dei comizi generali.

ART. 114. - Tutti i Capi Partecipanti, che hanno partecipato all'ultima estrazione, maggiorenni ed aventi gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto, hanno diritto di intervenire con voto deliberativo nei Comizi Generali e in quelli ad referendum, e sono elettori per la nomina dei Consiglieri.

ART. 115. - Fra più Partecipanti in comune si considera Capo il maggiore di età.

Questi potrà delegare il diritto di voto e di rappresentanza ad un suo compartecipante, e in difetto di compartecipanti a un figlio o nipote, purchè abbia i requisiti richiesti.

ART. 116. - I Capi-famiglia o Partecipanti Capi saranno convocati in Comizio Generale ogni qualvolta si tratti di apportare modificazioni allo Statuto e di nominare i Consiglieri.

In quest'ultimo caso potranno essere convocati in tante sezioni elettorali, nelle rispettive frazioni del Comune, o in uno o più giorni nell'interno di S. Giovanni.

I Comizi Generali possono essere convocati ad referendum.

In caso di proposte di modifiche statutarie potranno essere messe ai voti soltanto quelle proposte che abbiano ottenuto il preventivo consenso di un terzo almeno dei partecipanti capi, aventi diritto al voto, espresso in forma scritta con firma autenticata.

ART. 117. - Le convocazioni dei Comizi Generali si faranno mediante pubblico avviso da affiggersi nei luoghi pubblici della città e del forese e da inserirsi per estratto nel Bollettino degli Annunzi Legali della Prefettura e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, per gli interessati che si trovano fuori Comune.

ART. 118. - L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'oggetto della convocazione, e, quando trattasi di elezioni o di referendum, le norme relative, ed anche il numero dei rappresentanti da eleggere per ogni sezione, proporzionato al numero delle famiglie Partecipanti di ciascuna frazione.

ART. 119. - La votazione si farà a scrutinio di lista.

La Commissione Amministrativa stabilirà il numero dei Consiglieri

in comune, il maggiore di età, che avrà facoltà di rinunciare a tale diritto designando un suo compartecipante o, in difetto di compartecipanti, un figlio o un nipote, purchè abbiano i requisiti richiesti.

La designazione dovrà essere effettuata in forma scritta davanti al Presidente dell'Ente.

Il Consigliere dovrà avere 25 anni compiuti, domicilio e residenza permanente personale effettiva nel comune di San Giovanni in Persiceto e saper leggere e scrivere.

ART. 128. - Non possono essere Consiglieri:

1°) i debitori verso il Consorzio per rendite o contributi sociali, dopo sei mesi dalla scadenza;

2°) gli Impiegati del medesimo;

3°) gli aventi con esso liti pendenti, contratti di appalto, d'opera, d'affitto o somministrazione la cui corrisposta superi la somma di L. 1.000.000 annue;

4°) gli interdetti e gli inabilitati;

5°) i falliti, con o senza concordato;

6°) coloro che tengono esercizi riprovati dalla pubblica moralità;

7°) i condannati a pene criminali; i condannati a pene corrazionali e a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode od attentato ai costumi.

A coloro che sono stati eletti Consiglieri e che sono ineleggibili, succederanno quelli che otterranno maggiori voti dopo gli eletti, ed in caso di parità gli anziani.

ART. 129. - Non possono contemporaneamente sedere in Consiglio i congiunti di sangue fino al terzo grado inclusivo e neppure suocero e genero: il Consigliere in carica escluderà lo eletto e nel caso di elezione contemporanea, quello che ottenne maggiori voti escluderà l'altro, e verificandosi parità di voti sarà preferito l'anziano.

ART. 130. - Ciascun Capo-famiglia Partecipante ha diritto di far dichiarare dal Consiglio la decadenza dall'ufficio di quei Consiglieri che fossero incorsi in una delle condizioni di fatto, di che all'art. 128.

ART. 131. - Il Consiglio si raduna ordinariamente due volte all'anno:

In primavera per discutere ed approvare il consuntivo dell'anno precedente;

In autunno per discutere ed approvare il preventivo dell'anno venturo e per la nomina dei tre revisori del consuntivo dell'anno in corso, da scegliersi fra i Capi-famiglia estranei alla Amministrazione, colle norme dell'art. 220 del Regolamento Comunale e Provinciale.

ART. 132. - Il Consiglio si raduna straordinariamente ogni qualvolta venga convocato dal suo Presidente e, tanto nelle adunanze ordinarie quanto nelle straordinarie, discute e delibera sulle proposte della Commissione Amministrativa riguardanti:

1°) la nomina degli impiegati consorziali, la loro sospensione e il licenziamento;

2°) gli acquisti, le alienazioni, le permutate e rettifiche di confini;

3°) la cessione di crediti, la costituzione di nuove ipoteche e di servitù passive;

4°) i contratti d'affittanza eccedenti il termine di cinque anni;

5°) la creazione di prestiti, costituzione o affrancazione di rendite o di censi, od impieghi di capitali;

6°) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e le transazioni intorno ai diritti di proprietà e di servitù;

7°) le ammissioni ed esclusioni degli eccezionati dal riparto novennale dei beni, siavi o no ricorso, e con facoltà di promuovere d'ufficio le eccezioni a carico dei pretendenti, decidendo inappellabilmente in merito, in conformità degli articoli 24, 25, 26, e 27, salvo ai gravati di ricorrere ai tribunali ordinari;

8°) l'istituzione della cassa di famiglia di cui all'articolo 3;

9°) l'aggiornamento ogni triennio di tutte le somme indicate nello Statuto per penalità, multe, ammende e corrispettivi, in base all'indice ISTAT del potere di acquisto della moneta;

10°) gli altri oggetti qualsivoglia relativi in genere all'amministrazione del Consorzio, che gli vengono proposti dalla Commissione Amministrativa.

ART. 133. - Delibera pure, sulla proposta del Presidente o dietro domanda di un terzo dei Consiglieri o di un terzo dei Partecipanti Capi, la convocazione dei Comizi Generali.

ART. 134. - Il Consiglio, nella sua prima adunanza d'insediamento, elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, il Vice-Presidente e cinque Membri, che, tutti insieme, andranno a formare la Commissione Amministrativa.

Nella prima adunanza, che ha luogo al cominciare di ogni triennio, procede alla rielezione dei membri della Commissione Amministrativa, giusta il disposto degli articoli 149 e 154.

ART. 135. - Le adunanze del Consiglio di prima chiamata saranno valide quando v'intervengano almeno quindici Consi-

ART. 142. - Tanto il Presidente, quanto gli altri membri che fanno e hanno fatto parte della Commissione Amministrativa di cui si discute il Conto, hanno diritto di assistere alla discussione del Consuntivo, quand'anche scaduti d'ufficio, ma devono ritirarsi allorché si addiverrà alla sua approvazione.

ART. 143. - Delle adunanze del Consiglio si farà constare mediante processo verbale, esteso dal Segretario, che dovrà indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, e che previa lettura verrà approvato nella medesima o nella prima susseguente adunanza, e firmato dal Presidente, dagli Scrutatori e dal Segretario e poscia pubblicato.

L'approvazione dei verbali potrà dal Consiglio essere delegata al Presidente ed agli Scrutatori, ma ciò nonostante i verbali dovranno essere letti nella successiva adunanza consigliere.

ART. 144. - Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e del motivo del medesimo ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

ART. 145. - Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni del presente Statuto.

ART. 146. - Ove malgrado la convocazione del Consiglio, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami del servizio consorziale e darà corso alle spese riconosciute indispensabili.

ART. 147. - Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamato all'osservanza degli obblighi posti dal presente Statuto, persista a violarli.

Il Comizio Generale dei Partecipanti Capi sarà convocato nel termine di tre mesi, per procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

ART. 148. - In caso di scioglimento del Consiglio, l'Amministrazione è affidata a un Commissario Straordinario, che eserciterà le funzioni attribuite dal presente Statuto al Consiglio, alla Commissione Amministrativa e al suo Presidente.

Il Commissario Straordinario sarà nominato con Decreto Reale.

glieri; quelle di seconda chiamata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non minere di otto.

Le adunanze del Consiglio devono essere precedute da un avviso contenente l'ordine del giorno da trattarsi e che verrà affisso all'Albo Consorziale sette giorni prima della convocazione, salvo i casi d'urgenza.

In caso d'urgenza saranno indicati, con avviso susseguente la convocazione, i motivi che giustificano l'urgenza stessa.

ART. 136. - Le adunanze del Consiglio della Partecipanza sono private.

ART. 137. - Le proposte, per ritenersi approvate, devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei votanti.

La parità di voti equivale al rifiuto delle proposte.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nominale, ma quando trattasi di oggetti personali devono farsi a voti segreti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 138. - Gli Impiegati del Consorzio saranno eletti fra i Partecipanti, a maggioranza assoluta di voti.

Qualora il Consiglio, con deliberazione di massima, abbia statuito che nessuno fra i Partecipanti concorrenti è capace di coprire l'impiego vacante, verrà aperto un concorso fra i non Partecipanti.

ART. 139. - In tutte le elezioni alle cariche amministrative, a cui procederà il Consiglio, non verificandosi nella prima votazione la maggioranza assoluta richiesta, si farà luogo ad una seconda votazione, e tornata vana anche la seconda votazione, si procederà al ballottaggio dei due che ottennero maggiori voti, ed in caso di parità, si preferirà l'anziano.

ART. 140. - L'esito delle votazioni si verificherà dal Presidente e da due scrutatori, da nominarsi in precedenza fra i Consiglieri, da chi presiede il Consiglio.

ART. 141. - I Consiglieri, che siano direttamente interessati negli oggetti da trattarsi, o nei quali siano interessati i loro parenti, dovranno astenersi dal prender parte alla votazione.

Può il Consiglio di Amministrazione conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano per ciò che dipende da esso Consiglio.

§ II. Del Presidente del Consiglio.

ART. 149. - Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti, seguendo in ciò le disposizioni stabilite per la Commissione Amministrativa.

ART. 150. - Il Presidente :

1°) convoca e presiede le adunanze dei Comizi Generali;

2°) convoca, dietro sua iniziativa o dietro proposta di un terzo dei Consiglieri, le adunanze del Consiglio e le presiede, mettendo all'ordine del giorno le materie da trattarsi nelle medesime;

3°) convoca e presiede la Commissione Amministrativa;

4°) promuove e sorveglia la regolare esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;

5°) firma i contratti e la corrispondenza;

6°) dirige e sorveglia l'andamento dei servizi e degli uffici consorziali;

7°) può sospendere per un tempo non maggiore di un mese gli impiegati e i salariati, salvo a farne rapporto particolareggiato alla Commissione nella sua prima adunanza.

ART. 151. - Qualora la Commissione Amministrativa trascuri l'adempimento del suo mandato, od abusi delle facoltà conferitele, il Presidente convocherà il Consiglio per quelle deliberazioni che stimerà opportune.

In queste deliberazioni i sei membri della Commissione Amministrativa non potranno avere voto deliberativo.

ART. 152. - Nel caso che una proposta della Commissione fosse per tre volte respinta dal Consiglio, non potrà più essere ripresentata per un anno dalla data dell'ultima rielezione.

ART. 153. - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, quando occorra, nel dirigere le adunanze consiglieri e della Commissione Amministrativa e per gli altri incumbenti di cui all'art. 150.

§ III. Della Commissione Amministrativa.

ART. 154. - La Commissione Amministrativa, alla quale sono conferite tutte le attribuzioni esecutive, si compone di sette mem-

bri, fra cui il Presidente e il Vice-Presidente, tutti nominati a norma dell'art. 134.

Essa si rinnova per intero ogni tre anni.

In caso di vacanza durante il triennio si provvederà con nomine suppletive. I nominati dureranno in carica fino alla fine del triennio.

ART. 155. - La Commissione Amministrativa si raduna ordinariamente una volta alla settimana e straordinariamente quante volte venga convocata dal Presidente.

ART. 156. - Essa:

1°) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione del Consorzio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

2°) compila i progetti dei Bilanci Preventivi e dei Conti Consuntivi e li sottopone all'approvazione del Consiglio;

3°) Ordina l'emissione dei mandati di pagamento che dovranno essere sottoscritti dal Presidente e da due Amministratori e contrassegnati dal Segretario Contabile e che non potranno essere estinti dall'Esattore Cassiere Consorziale se non sino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio;

4°) cura il regolare andamento degli affari consorziali;

5°) fa osservare le disposizioni dello Statuto ed applica in caso ai trasgressori le penalità dal medesimo comminate, salvo appello al Consiglio;

6°) procede alle operazioni preparatorie per la convocazione dei Comizi Generali e per la divisione, dando le eccezioni e prescrivendo la esibizione dei documenti di cui agli articoli 24, 25 e 26. Nomina i Presidenti delle sezioni elettorali di campagna e gli incaricati a fungere da Segretario;

7°) concilia le vertenze relative alle cose consorziali;

8°) provvede alla sicurezza degli usufrutti assegnati ai minori;

9°) formula tutte quelle proposte che crede utili al Consorzio, per sottoporle alla discussione ed approvazione del Consiglio.

ART. 157. - I Bilanci Preventivi e i Conti Consuntivi, dieci giorni prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, dovranno restare in pubblicazione mediante deposito nell'ufficio di segreteria, finché i consorziati possano prenderne visura e fare

CAPITOLO III.

Della gestione Amministrativa del Consorzio.

ART. 161. - Sarà formato un esatto inventario di tutti i beni consorziali immobili e di tutti i documenti, titoli e scritture che si riferiscono al patrimonio consorziale e alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti ad ogni cambiamento di amministrazione, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio consorziale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gli inventari e le successive aggiunte saranno trasmessi per copia al Prefetto della Provincia.

I membri della Commissione Amministrativa e del Consiglio saranno responsabili delle carte loro affidate.

ART. 162. - Chiunque dei consorti, dall'Esattore in fuori, s'ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro consorziale, se ne renderà contabile, senza pregiudizio dell'azione penale contro di lui esercibile.

ART. 163. - Le somme delle quali gli amministratori o qualsiasi altro dei consorti venissero dichiarati contabili, saranno riscosse dall'Esattore Consorziale, come le altre rendite, restando le loro quote o parti dei beni vincolate al pagamento delle somme stesse.

ART. 164. - Le alienazioni, locazioni e gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo o giustificato oltrepassa le lire Mille, si faranno all'asta pubblica, colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Prefetto della Provincia però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata. Per le sole opere d'arte, al primo esperimento d'asta, non saranno ammessi che i soli Partecipanti riconosciuti idonei.

ART. 165. - L'esattore consorziale dovrà rendere i conti della gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferiscono.

ART. 166. - Il Consorzio non potrà contrarre prestiti che non siano stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, due volte di seguito in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni e che non abbiano per oggetto di provvedere:

in iscritto quelle osservazioni che credessero del caso e che saranno sottoposte, assieme al Conto, all'esame del Consiglio.

Gli Amministratori che ordinano spese non autorizzate dal Bilancio o non deliberate dai rispettivi Consigli, e che ne contraggono l'impegno, ne rispondono del proprio e in solido.

ART. 158. - In caso di urgenza la Commissione Amministrativa prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio, salvo ad ottenerne la ratifica nella prima adunanza consigliare.

Pure in caso di urgenza, la Commissione potrà autorizzare il Presidente a stare in giudizio, fare eseguire lavori e a sostenere spese, adottando quei provvedimenti che non ammettono dilazioni. Tali deliberazioni sono soggette alle formalità di cui agli articoli 143 e 170.

ART. 159. - Le adunanze della Commissione non saranno legali se non vi interverranno quattro almeno dei suoi componenti.

Per la validità delle sue deliberazioni si osserveranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 137 e 141, per quanto siano applicabili.

I verbali delle adunanze della Commissione saranno firmati, previa lettura, da tutti gli intervenuti alle medesime e dal Segretario.

§ IV. Disposizione generale.

ART. 160. - Qualsiasi carica amministrativa è puramente onorifica.

Il Consiglio dichiarerà la decadenza dalla carica di quel Consigliere o Amministratore che avrà mancato senza giustificato motivo alle rispettive adunanze del Consiglio e della Commissione Amministrativa per tre volte consecutive, o che in base a certificato medico sarà riconosciuto impotente ad adempiere la carica conferitagli.

1) a lavori straordinari risultati da studi e tipi previamente deliberati ed approvati in base a regolare perizia;

2) al pagamento di debiti scaduti;

3) al soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente;

4) al pagamento di un debito, a cui il Consorzio sia stato condannato o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata.

ART. 167. - L'ammortamento del debito dovrà essere garantito colla determinazione risultante dalla medesima deliberazione, dei mezzi per provvedervi e del mezzo pel pagamento degli interessi.

ART. 168. - Saranno considerati come prestiti i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi, con o senza interesse.

ART. 169. - Anche le deliberazioni che vincolano il Consorzio per oltre cinque anni dovranno essere votate nel modo stabilito dal precedente articolo 166.

Il termine stabilito in detto articolo potrà essere abbreviato dal Prefetto con Decreto motivato.

CAPITOLO IV

Della vigilanza e tutela governativa.

ART. 170. - Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e della Commissione Amministrativa, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà, a cura del Presidente, trasmesso al Prefetto della Provincia entro otto giorni dalla loro data.

ART. 171. - Il Prefetto esamina se la deliberazione:

1) sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme prescritte dal presente Statuto;

2) se con essa siansi violate disposizioni di legge.

ART. 172. - Se il Prefetto, entro quindici giorni dal termine di cui all'art. 170, sospende con decreto motivato l'esecuzione

della deliberazione, il Decreto viene immediatamente notificato al Presidente.

ART. 173. - La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col Visto del Prefetto o se il Decreto di sospensione non è pronunciato entro il detto termine di quindici giorni.

Il termine è di un mese per i Bilanci e per i Conti Consuntivi. Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne la esecuzione.

Il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, pronunzia con Decreto motivato l'annullamento dell'atto viziato di alcune delle illegalità di cui all'art. 171.

L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta di che all'articolo 170.

ART. 174. - Contro il Decreto di annullamento può il Consiglio Consorziale ricorrere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del Decreto, al Governo del Re, il quale provvede con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

ART. 175. - Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa:

1) l'alienazione d'immobili, giusta il disposto del secondo capoverso dell'articolo 39 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332;

2) l'alienazione di titoli del Debito Pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali;

3) la costituzione di servitù;

4) la contrattazione di prestiti;

5) l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteca, o verso la Cassa Depositi e Prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di Buoni del Tesoro;

6) le locazioni o conduzioni oltre i dodici anni;

7) le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

8) i progetti per la costruzione o ricostruzione di strade consorziali, l'importo dei quali ecceda le lire cinquemila;

9) le azioni da promuoversi o sostenersi in giudizio, relative a diritti sopra beni stabili;

10) le adesioni a domande relative agli stessi diritti.

sposizioni deliberate, secondo lo spirito e la lettera delle vigenti leggi e coordinandolo alle già esistenti.

Il Testo Unico sarà reso definitivo dalla approvazione data dal Consiglio d'Amministrazione, al quale l'Assemblea a questo solo scopo delega i suoi poteri.

Il presente Statuto, modificato a termini dell'art. 59 del R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, è stato discusso e approvato dall'Assemblea generale degli Utenti nel Comizio tenuto il 22 marzo 1931.

Il Presidente del Consiglio
Firm.: SERRA ERNESTO

I Verificatori dei voti
Firm.: BUSSOLARI AMEDEO — OTTANI PAOLO — RUSTICELLI GIULIO
SERRA PROCOLO

Il Segretario
Firm.: E. QUAGNARELLI

MUNICIPIO DI S. GIOVANNI IN PERSICETO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Li 23 aprile 1931 - IX

Dichiaro io sottoscritto che il presente Statuto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 15 aprile ad oggi, come dispone l'art. 2 della Legge 4 agosto 1894 e che contro di esso non è stato prodotto alcun reclamo od opposizione.

Il Cursore Comunale
Firm.: GIOVANNI AQUADRO

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

N. 26066 Div. 3^a Li 2 novembre 1931 - X
Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 3-6-1931, n. 11642.

p. Il Prefetto
Firm.: GAZZERA

ART. 176. - Gli amministratori consorziali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini del precedente articolo, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

ART. 177. - Quando la Commissione Amministrativa non spedisca i mandati o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio di Amministrazione rispettivamente non compiano le operazioni fatte obbligatorie dal presente Statuto, provvederà la Giunta Provinciale Amministrativa.

ART. 178. - Contro le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa, la Commissione ed il Consiglio Amministrativo potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

ART. 179. - Il Prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici consorziali.

In caso di ommissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONE GENERALE E TRANSITORIA

Disposizione generale.

ART. 180. - Nel termine di un anno dalla data di approvazione del presente Statuto dovrà essere dal Consiglio riveduto e approvato il regolamento interno per l'applicazione dello Statuto stesso, per stabilire i diritti e gli obblighi degli impiegati.

Disposizione transitoria.

ART. 181. - Il presente Statuto andrà in esecuzione dal giorno della sua approvazione anche per parte dell'Autorità Tutoria, restando da quel giorno pienamente abrogate tutte le contrarie disposizioni, salvo i diritti acquisiti.

L'Ufficio compilerà un Testo Unico, inserendo le nuove di-

COGNOMI
DELLE FAMIGLIE ATTUALMENTE PARTECIPANTI
DISCENDENTI DALLE ANTICHE FAMIGLIE ORIGINARIE (*)

1. BARANZONI	15. COTTI	30. NICOLI
2. BECCARI	16. DALFERRO	31. OTTANI
3. BENCIVENNI	17. FORNI	32. PANCERASI
4. BONASONI	18. GORETTI	33. QUAGNARELLI
5. BONGIOVANNI	19. GRENGOLI	34. RISI
6. BORGHESANI	20. MAGONI	35. RUSTICELLI
7. BUSSOLARI	21. MANFREDI	36. SACENTI
8. CALZATI	22. MANGANELLI	37. SASSI
9. CANTORI	23. MANZI	38. SCAGLIARINI
10. CAPPONCELLI	24. MARTINELLI	39. SERRA
11. CAPRARA	25. MARTINI	40. SERRAZANETTI
12. CASTELVETRI	26. MAZZACORI	41. STEFANI
13. CHINA	27. MELO'	42. VANDINI
14. COCCHI	28. MINEZZI	43. VECCHI
	29. MORISI	

(*) Dallo Statuto del 1617, approvato dal "Reggimento di Bologna"

Chi siano li verifumanti, che dovranno partecipare li detti beni. Cap. II.
C He non si dia parte alcuna di detti beni Communalis, se non a' veri fumanti di detta Terra, quali veri fumanti s'intendano, & siano li legittimi, & naturali, & di legitimo matrimonio nati, dicendenti però per la linea masculina legitima, & naturale, & di legitimo matrimonio nata da gli antichi partecipanti, & soliti a partecipare di detti beni Communalis nelle divisioni mediatamente, o immediatamente precedenti. Non volendo, che ad alcuno balti l'esser stato legitimato, etiam in amplissima forma da qual si voglia persona, quantunque hauesse l'autorità, .Ne anco gioui ad alcuno l'esser lui, & suoi maggiori, & antecessori nati nella detta Terra, o suo Contado, nè l'haues'ello, & loro sempre, & continuamente, o interpolatamente hereditato con li oi beni, & famiglie in detta Terra, o suo Contado.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta l'istanza in data 10 marzo 1928-VI, con la quale il Presidente della Partecipanza agraria di S. Giovanni in Persiceto chiede che siano applicate nei riguardi del detto Ente le disposizioni contenute negli artt. 65 e 66 del regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Veduta la nota 16 luglio corr. anno, n. 811, del Commissario Regionale degli usi civici, con sede in Bologna;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che la Partecipanza agraria in parola può considerarsi associazione agraria composta soltanto di determinate famiglie, tanto vero che nello statuto di essa trovansi riportati i pochi cognomi delle persone cui solamente è concesso il diritto di partecipare, quali discendenti degli antichi originari, tra cui da parecchi secoli è limitato il diritto di utenza;

Ritenuto che per la detta Partecipanza ricorrono, altresì, gli estremi delle migliori sostanziali e permanenti, introdotte mercè l'opera degli stessi partecipanti. Costoro, infatti, hanno eseguito lavori atti a trasformare i terreni rendendoli coltivabili, là dove non lo erano, munendoli di strade e di scoli; vi hanno introdotte le sistemazioni, suggerite dalla pratica agraria con la conseguente bonifica delle terre stesse; vi hanno, infine, costruiti fabbricati adibiti sia ad uso di abitazione, sia a scopi agricoli;

Veduto l'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché gli artt. 65 e 66 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

DECRETA

È accolta l'istanza 10 marzo 1928-VI del Presidente della Partecipanza agraria di S. Giovanni in Persiceto, e conseguentemente non sono a detto Ente applicabili le norme contenute nel Cap. II della legge 16 giugno 1927, n. 1766, relative alla sistemazione, alla ripartizione e al godimento dei beni della Partecipanza in parola.

Il Commissario liquidatore degli usi civici, con sede in Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 settembre 1929 - VII

Il Ministro
Firm.: MARTELLI

Il presente Statuto è stato aggiornato con le modifiche di lieve portata approvate con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Partecipanti n. 59 del 28 Maggio 1960 (seduta di I convocazione) e n. 103 del 5 Agosto 1961 (seduta di II convocazione) ai sensi dell'art. 124 dello Statuto; deliberazione approvata dalla G.P.A. in seduta del 21 Settembre 1961, prot. 52399 div. 3^a.

Il presente Statuto è stato inoltre aggiornato con le modifiche approvate col referendum del 10 Novembre 1985.

San Giovanni in Persiceto, Ottobre 1989

Il Presidente del Consiglio
Cocchi Dr. Vittorio